



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 24/05/2018

Protocollo: 55972/R.U.

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale dell' Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, p.c.

Alle Direzioni e Uffici Centrali

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018 – Modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005.

Parziale modifica della circolare 13/D del 16 novembre 2017

Si segnala l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 101 del 20 aprile 2018 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018, alla cui puntuale e completa lettura si rinvia, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), relative alle norme procedurali sull'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci. Tale Regolamento abroga i regolamenti CEE n. 3510/80 e CE n. 209/2005 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data del 21 aprile 2018.

Ad integrazione delle Circolari 8/D del 19 aprile 2016 e 13/D del 16 novembre 2017, nonché della nota prot. 89161/RU del 1° agosto 2017 con la quale erano state descritte le precedenti modifiche apportate al citato RE dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989, con la presente si illustrano i principali contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 che hanno particolare rilievo sugli istituti e procedimenti doganali regolamentati dalle disposizioni unionali vigenti.

Articolo 1 - Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

Par. (1): è modificato l'articolo 68 RE, nel senso di specificare meglio, con riferimento al sistema degli esportatori registrati (REX), quali disposizioni riguardanti le norme di origine SPG siano pertinenti, ed in conseguenza applicabili *mutatis mutandis*, anche ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall'ambito SPG. La nuova formulazione individua ed enuncia tali disposizioni: l'articolo 80, rubricato "*Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità*"; l'articolo 82, rubricato: "*Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati*"; l'articolo 83, rubricato: "*Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati*"; l'articolo 84, rubricato: "*Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell'applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)*"; l'articolo 86, rubricato: "*Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato*"; l'articolo 87, rubricato: "*Banca dati degli esportatori registrati: misure pubblicitarie*"; l'articolo 89, rubricato: "*Radiazione dall'elenco degli esportatori registrati*"; l'articolo 91, rubricato: "*Obblighi degli esportatori*". Inoltre, sono soppressi il parag. 3 (che imponeva l'obbligo per la Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l'UE ha un regime preferenziale, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili del controllo delle dichiarazioni di origine. Tale obbligo deriva in ogni caso dalle disposizioni contenute nei protocolli origine degli accordi preferenziali, per cui è stato soppresso) e il parag. 5 (che enunciava le disposizioni riguardanti il periodo transitorio – terminato al 31/12/2017 - in cui era consentito a un esportatore non registrato al sistema REX, ma con status di esportatore autorizzato nell'UE, di compilare un documento relativo all'origine. Tali disposizioni sono da ritenersi attualmente superate). Sono poi introdotte disposizioni relative alla prova dell'origine preferenziale (casi di esenzione dal

requisito di fornire un documento sull'origine e di dispensa dal requisito della firma); in particolare sono inseriti i nuovi paragrafi 6 e 7 che prevedono, rispettivamente, l'esenzione dalla presentazione di una dichiarazione di origine per le piccole spedizioni oggetto di importazioni prive di carattere commerciale (ex art. 103), ove non direttamente stabilita da uno specifico regime preferenziale, e la dispensa per l'esportatore dal requisito della firma di un documento relativo all'origine, ove consentito da uno specifico regime preferenziale.

Par. (2): è riformulato l'articolo 69 RE, che ora è rubricato: "Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione". In sostanza, le norme concernenti la sostituzione delle prove di origine preferenziale si estendono e si applicano ai documenti relativi all'origine ; in particolare il comma 1 prevede che un documento iniziale relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi al fine di inviare i prodotti , o parte di essi, in altri paesi nell'UE, qualora i prodotti originari coperti dallo stesso documento relativo all'origine, rilasciato o compilato ai fini di beneficiare di trattamento preferenziale diverso dall'SPG, non siano stati ancora immessi in libera pratica e risultano posti sotto il controllo di un ufficio doganale dell'UE. Il comma 2 riformulato prevede che un documento sostitutivo relativo all'origine, di cui al comma 1, può essere rilasciato o compilato, nella stessa forma del documento iniziale o nella forma di un'attestazione sostitutiva (redatta ex art. 101 e allegato 22-20) dai seguenti soggetti:

- un esportatore autorizzato o registrato nell'UE che rispedisce le merci;
- un rispeditore delle merci nell'UE, qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
- un rispeditore delle merci nell'UE, qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine.

Par. (3): è inserito l'articolo 69 *bis*, rubricato "Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale".

La nuova disposizione prevede talune norme procedurali relative all'utilizzo dei certificati di origine preferenziale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo. La norma in questione reintroduce nella sostanza la disposizione contenuta nel previgente art.136 del Reg.to CEE 2913/92 applicato alla trasformazione sotto controllo doganale, regime quest'ultimo non più previsto dal Codice doganale dell'Unione in quanto inglobato nel regime di perfezionamento attivo. In particolare, la nuova norma prevede che quando le merci provenienti da un paese terzo aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e i paesi terzi, vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti, al momento dell'immissione in libera pratica, sono ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci. Nel caso tale norma sia applicabile, e quindi non ci si trovi nei casi di esclusione previsti al par.2 (utilizzo di merci non unionali non aventi la stessa origine preferenziale, merci equivalenti ecc.) il certificato di origine rilasciato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivale ad un documento di origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.

La predetta disposizione si applica dalla data del 1° maggio 2016. Sarà comunque cura della scrivente fornire ulteriori opportune indicazioni in merito alla concreta applicazione della norma di cui trattasi.

Par. (4): è riformulato il par. 2 dell'articolo 80; il nuovo testo non modifica sostanzialmente la procedura di registrazione al sistema REX da parte delle competenti autorità dei paesi beneficiari e delle autorità doganali degli Stati membri (tenute ad attribuire senza indugio il numero di esportatore registrato e ad inserire nel sistema REX lo stesso numero attribuito, i dati di registrazione e la data di validità), ma prevede ora – a differenza di quanto stabilito nel precedente enunciato normativo - due distinti canali di presentazione delle richieste di registrazione al sistema mediante due distinti moduli di domanda: il preesistente allegato 22-06, lievemente modificato, che dovrà essere compilato dagli esportatori dei paesi beneficiari SPG e presentato alle autorità competenti degli stessi paesi , e il nuovo allegato 22-06 bis che dovrà invece essere compilato dagli esportatori, o se del caso dai rispeditori, degli Stati membri e presentato alle autorità doganali degli Stati membri.

Si ritiene opportuno, al riguardo, fare un preciso riferimento alle disposizioni di prassi contenute nella Circolare n. 13/D, emanata da questa Direzione Centrale in data 16/11/2017, concernenti le istruzioni procedurali e le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali nel sistema REX. A parziale modifica di quanto specificamente indicato **al paragrafo 2** del citato documento (Procedura per la registrazione degli operatori nazionali nel sistema REX) e in conseguenza della sopra riferita riformulazione normativa dell'articolo 80, par. 2, del RE, gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, così come individuati alla **lettera A** (entro l'ambito SPG) e alla **lettera B** (entro l'ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi) del citato paragrafo 2 della Circolare 13/D/2017, presenteranno la relativa domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE, allegato alla presente. L'introduzione di tale nuovo modulo di domanda supera la necessità di presentare due distinte richieste in relazione ai due ambiti di applicazione (SPG e Accordi commerciali UE/Paesi terzi), come già indicato nella citata Circolare 13/D, della quale restano invece immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni.

Par. (5), (6), (7): in considerazione dell'introduzione del nuovo allegato 22-06 *bis*, sono conseguentemente modificati, rispettivamente, l'articolo 82, par. 7 e 8; l'articolo 83, par. 2 e 4; l'articolo 86, par. 2.

Par. (8): è introdotta una nuova disposizione di rilievo; la nuova formulazione dell'articolo 92, in particolare al par. 3 e al par. 4, dispensa l'esportatore verso l'UE dall'obbligo di firmare l'attestazione di origine ed estende tale dispensa anche alle attestazioni di origine compilate dagli esportatori dell'UE ai fini del cumulo bilaterale ex articolo 53 del Reg. Delegato UE 2446/2015 ed alle attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'UE.

Par. (9) e (10): fanno richiamo all'allegato 22-06 (sostituito dal nuovo testo di cui all'allegato I del Regolamento), e all'allegato 22-06 *bis*, (inserito *ex novo* nel testo di cui all'allegato II del Regolamento), in merito ai quali si è più diffusamente riferito in precedenza.

Par. (11): è introdotta una modifica all'allegato 22-07 del RE che riporta il testo base da utilizzare per la compilazione di una attestazione di origine. Più specificamente, nella nota 5 a piè di pagina relativa alla "*Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti*" la nuova formulazione prevede che se l'attestazione di origine riguarda, in tutto o in parte, prodotti originari di Ceuta e Melilla, ex art. 112 RE, l'esportatore dovrà indicare l'origine apponendo la sigla "CM". Se, invece, l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'UE, l'esportatore dovrà indicare l'origine apponendo la sigla "UE".

Articolo 2- prevede l'abrogazione del Regolamento (CEE) n. 3510/80, attualmente superato in quanto le norme ivi contenute sono state sostituite dalle disposizioni stabilite nel Reg. delegato UE 2015/2446 e nel Reg. di esecuzione UE 2015/2447.

Articolo 3 - prevede l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 209/2005, attualmente superato in quanto concede deroghe agli obblighi di presentazione di prove di origine per taluni prodotti tessili stabiliti nel Regolamento (CE) n. 1541/98, che è stato abrogato dal successivo Reg. UE n. 955/2011.

Codeste Direzioni potranno in essere idonea attività di vigilanza sull'operato dei dipendenti Uffici ai fini di una uniforme applicazione delle nuove disposizioni normative dianzi descritte, avendo cura di segnalare alla scrivente eventuali criticità e problematiche applicative.

Il Direttore Centrale ad interim
Dott.ssa Cinzia Bricca
Firmato digitalmente

**DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.

2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).

3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/ La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con le autorità doganali;

- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

.....
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

.....
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

7. Spazio riservato alle autorità doganali

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione:

Data di registrazione:

Data di decorrenza della validità della registrazione:

Firma e timbro (1):

Informazioni

concernenti la protezione ed il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine dei pertinenti accordi commerciali preferenziali dell'Unione. Le norme di origine stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione costituiscono la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. Le autorità doganali del paese in cui la domanda è stata presentata sono le responsabili del trattamento dei dati nel sistema REX.

L'elenco dei servizi doganali è pubblicato sul sito web della Commissione.

4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate, come opportuno. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle rispettive autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor - EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB>).

- (1) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.»